

**ODG**

**N. 523**

Criteri di trasparenza, responsabilità sociale, tutela dei diritti umani e rispetto dei diritti dei lavoratori negli appalti pubblici - Collegato al Disegno di Disegno di legge n. 112 'Bilancio di previsione finanziario 2026-2028'

*Presentato da:*

*RAVINALE ALICE (prima firmataria) 28/01/2026, UNIA ALBERTO 28/01/2026, CERA VALENTINA 28/01/2026, MARRO GIULIA 28/01/2026*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 28/01/2026*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

### **ORDINE DEL GIORNO n. 523**

*Collegato al Disegno di Disegno di legge n. 112 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028"  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 87 del Regolamento interno*

**OGGETTO: Criteri di trasparenza, responsabilità sociale, tutela dei diritti umani e rispetto dei diritti dei lavoratori negli appalti pubblici - Collegato al Disegno di Disegno di legge n. 112 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028"**

#### ***Il Consiglio regionale***

*Premesso che:*

- l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e poteri regolamentari nell'organizzazione del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali dello Stato;
- l'articolo 117, secondo comma, lettera a), riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, pur non impedendo alle Regioni di adottare misure etiche e di responsabilità sociale purché direttamente collegate all'esercizio delle proprie funzioni e non configurabili come atti di politica estera;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre criteri sociali, ambientali ed etici, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e collegamento con l'oggetto del contratto;
- le direttive europee in materia di appalti (2014/24/UE e 2014/25/UE) legittimano l'inserimento di criteri di responsabilità sociale e tutela dei diritti umani, purché non fondati su discriminazioni territoriali e basati su elementi oggettivi imputabili all'operatore economico;
- la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità di clausole etico-sociali quando esse risultino funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, in particolare in materia di filiere di approvvigionamento e rischio di reputazione e continuità della fornitura;

- la Corte costituzionale ha costantemente affermato che le Regioni, nel perseguire finalità etiche nell'esercizio delle proprie funzioni, devono rispettare gli obblighi internazionali dello Stato e astenersi da interventi che costituiscano surrettizia ingerenza nella sfera della politica estera.

*Considerato che:*

- il servizio sanitario regionale deve assicurare approvvigionamenti di beni e servizi coerenti con un elevato livello di legalità, integrità, sostenibilità etica e sociale a tutela dei diritti fondamentali;
- in relazione a Stati attualmente sottoposti a procedimenti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o alla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità o genocidio, possono derivare rischi aggiuntivi in termini di reputazione, compliance, continuità della catena di fornitura e integrità degli operatori economici ad essi collegati;
- tali rischi non discendono automaticamente dalla mera sede legale dello Stato, ma possono rilevare se emergono elementi oggettivi, verificabili e riferibili all'operatore economico, quali: assetti proprietari, partecipazioni statali, controlli societari, filiere di fornitura, condotte documentate di violazione degli standard internazionali in materia di diritti umani, mancata adozione di sistemi di due diligence e di mitigazione dei rischi;
- l'introduzione di criteri di valutazione collegati al rischio etico e di integrità degli operatori economici è pienamente coerente con i principi del d.lgs. 36/2023 e delle direttive europee, purché tali criteri siano proporzionati, non discriminatori e direttamente collegati all'oggetto dell'appalto.

*Ritenuto che:*

- sia necessario dotare le centrali di committenza regionali e del SSR di criteri chiari, uniformi e verificabili idonei a valorizzare gli operatori che assicurano elevati standard di responsabilità sociale d'impresa, trasparenza della filiera e rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti;
- sia parimenti opportuno prevedere, nell'ambito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, coefficienti che tengano conto del rischio di integrità e di sostenibilità etica, qualora oggettivamente riconducibili all'operatore e pertinenti alla corretta esecuzione della fornitura.

**impegna la Giunta regionale**

- a predisporre ed emanare, entro 60 giorni, un regolamento regionale contenente linee guida obbligatorie per le strutture del SSR e le centrali di committenza regionali incaricate della predisposizione dei bandi di gara per forniture di beni, anche sanitari;
- a inserire nel regolamento criteri di valutazione dell'offerta che tengano conto dei profili di integrità, responsabilità sociale e sostenibilità etica degli operatori economici, quali:

- l'adozione di strumenti volti a garantire la stabilità lavorativa, le pari opportunità di genere e generazionali, l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- l'adozione di sistemi aziendali certificati attinenti alla responsabilità sociale di impresa in materia di lavoro dignitoso e improntato al rispetto di vincoli etici quali il rispetto dei diritti umani, la tutela contro il lavoro forzato e lo sfruttamento minorile;
- la presenza di assetti societari, filiere di approvvigionamento o condotte che prevedano sistemi di due diligence sui diritti umani o nei meccanismi di gestione dei rischi di compliance internazionale;
- l'adozione di codici di condotta, audit di filiera o strumenti di tracciabilità etica coerenti con i principali standard ONU e OCSE;
- l'assenza di forme di partecipazione, controllo o diretta riconducibilità dell'operatore a enti statali di Stati sottoposti a procedimenti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o alla Corte Penale Internazionale per ipotesi di crimini contro l'umanità o genocidio;
- a garantire che tali criteri siano strutturati in modo tale da:
  - essere strettamente collegati all'oggetto del contratto e alla continuità / affidabilità della fornitura, in particolar modo se sanitaria;
  - risultare proporzionati, trasparenti, motivati e verificabili;
  - non determinare discriminazioni fondate su meri elementi geografici o su condizioni non imputabili all'operatore economico;
- a promuovere il confronto con le istituzioni nazionali ed europee, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e dei network interregionali sugli appalti, per favorire l'armonizzazione e la diffusione di criteri etici e di integrità nelle forniture coerenti con gli obblighi internazionali dello Stato.

### **e dispone inoltre**

- la trasmissione della presente risoluzione alle Direzioni Generali di tutte le stazioni appaltanti regionali, a partire da SCR Piemonte S.p.A., e del SSR per ciò che concerne i beni farmaceutico-sanitari ai fini dell'adozione degli atti conseguenti.

**Torino, 28 gennaio 2026**

**Prima firmataria Alice Ravinale**